

REGOLAMENTO (CE) N. 909/2002 DELLA COMMISSIONE
del 30 maggio 2002
che rettifica il regolamento (CE) n. 644/2002 relativo al rilascio dei titoli per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 565/2002 della Commissione, del 2 aprile 2002, che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e istituisce un regime di certificati d'origine per l'aglio importato dai paesi terzi ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 644/2002 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato percentuali di rilascio dei titoli d'importazione richiesti a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 565/2002 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina l'8 e il 9 aprile 2002 e comunicati alla Commissione l'11 aprile 2002.

- (2) Nel corso di una verifica si è rilevato un errore di calcolo in una percentuale di rilascio. Occorre pertanto rettificare immediatamente il regolamento in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 644/2002, la percentuale «10,356 %» è sostituita dalla percentuale «34,994 %».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2002.

Esso si applica a partire dal 13 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 86 del 3.4.2002, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 96 del 13.4.2002, pag. 22.